

**Accordo Quadro di regolamentazione
dell'art. 4, commi 1 -7 ter , legge n. 92/2012**

Verbale di accordo

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

Tra

ENEL Italia SpA, in nome e per conto di tutte delle società del Gruppo, rappresentata da: Stratta, Bruno, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Scaramozzino, Bertolli, De Luca, Caliendo, Scurti, Polti

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Premesso che

- Enel è in una fase di profonda trasformazione a motivo dall'azione simultanea riguardante le politiche di decarbonizzazione e la relativa transizione ecologica, l'evoluzione digitale, la generazione distribuita e della partecipazione attiva del consumatore utente;
- Enel, nel suo ruolo di leader della transizione energetica ha avviato una strategia di digitalizzazione, come elemento chiave per l'Energy Transition. Tale strategia è proiettata in un contesto di crescita industriale, efficienza operativa e semplificazione organizzativa con l'obiettivo di generare valore a lungo termine in maniera sostenibile e rafforzare il posizionamento competitivo aziendale nei mercati di riferimento. Agile e Data Driven Company costituiscono ulteriori fattori chiave della strategia di Enel, abilitanti e concorrenti nel percorso di innovazione, trasformazione ed evoluzione tecnologica, transizione e sostenibilità.
- Nel prossimo decennio, che sarà caratterizzato dal crescente ruolo delle rinnovabili, dell'elettrificazione e della digitalizzazione delle infrastrutture, Enel incentra la propria strategia su:
 - l'accelerazione della transizione energetica;
 - nuovi modelli operativi e di *business* abilitati da piattaforme;
 - una crescita sostenibile
- La digitalizzazione porterà all'affermazione di nuovi modelli operativi *platform-based*, sviluppando ruoli e competenze lungo la catena del valore. Ciò genererà ulteriori opportunità per valorizzare il *know-how* e le dimensioni globali che favoriranno l'efficacia e l'efficienza del Gruppo e creeranno valore per gli *stakeholder*. Il Gruppo intende gestire

gli effetti prodotti da questa transizione con programmi di *upskilling* e *reskilling* oltre che con piani sostenibili di turn over che riguarderanno il Gruppo a livello globale ed anche L'Italia.

- Le Parti hanno già attivato con accordo sindacale del 14 ottobre 2020 un nuovo piano di turn over per gli anni 2021-2024 limitato all'area Power Generation e Trading utilizzando l'art. 4 legge n. 92/2012 ed hanno sottoscritto l'accordo sindacale 23 dicembre 2020 per accedere al Fondo Nuove competenze ed hanno, inoltre, condiviso un piano di incentivi all'esodo con accordo sindacale 26 gennaio 2021 per coloro che maturano i requisiti pensionistici per "quota 100" entro il 31.12.2021.

Considerato che

- Il contesto di riferimento sopra descritto e la fortissima accelerazione delle trasformazioni in corso richiede la messa a punto di ulteriori misure a supporto delle Aziende del Gruppo che consentano contestualmente di realizzare un turnover per i lavoratori più vicini alla pensione ed effettuare un ricambio generazionale con l'inserimento di nuove professionalità e curare il rafforzamento delle competenze dei lavoratori in servizio, sui quali già è stato definito, con l'accordo sul fondo nuove competenze, un rilevante piano formativo.
- In tale ottica, anche sulla scorta delle esperienze maturate nel 2013 e nel 2015 con gli accordi sindacali Enel attuativi dell'art. 4 della legge n. 92/2012, si conferma l'esigenza di sottoscrivere, un nuovo accordo per accompagnare alla pensione nel periodo 2021-2024 i potenziali beneficiari che matureranno i requisiti pensionistici nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto.
- A tale scopo, ed in linea di continuità con il costante dialogo sociale su tali tematiche, teso ad individuare soluzioni sostenibili per i lavoratori, per l'azienda e per la collettività nel suo complesso, sono individuati i seguenti strumenti
 - art. 4 della legge 92/2012 in materia di "riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Tale strumento consente l'uscita volontaria, fino a circa 2400 dipendenti che nell'arco di quattro anni maturano il diritto a pensione.
 - mobilità geografica/professionale quale leva prioritaria di copertura di posizioni vacanti;
 - formazione per assicurare qualificazione ed occupabilità delle persone, con programmi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze (*upskilling* e *reskilling*) finalizzati alla creazione di nuovi profili professionali e all'acquisizione di competenze adeguate all'innovazione tecnologica in atto;

Tenuto conto che

Le Parti condividono come essenziali per la finalizzazione dell'accordo alcune condizioni ed in particolare:

- un'adeguata pianificazione delle uscite nell'area della rete accompagnata da un piano assunzioni finalizzato ad assicurare le competenze professionali

necessarie per il pieno funzionamento dei processi operativi di business, in conformità a quanto previsto nel Protocollo di intenti dell'11 dicembre 2020;

- l'uscita anticipata fino a circa 2400 dipendenti potenziali aventi diritto nel periodo 2021-2024, consentirà altresì di realizzare nel periodo n. 1400 assunzioni di giovani, per assicurare un turnover coerente con le esigenze produttive ed in particolare con le necessità di disporre di nuove professionalità nelle aree di sviluppo
- la doverosa attenzione ai costi poiché è indispensabile che ogni azione sia orientata al perseguimento degli obiettivi di efficientamento e di stabilità finanziaria contribuendo a risolvere le criticità occupazionali

Tutto ciò premesso e considerato

Le Parti definiscono la seguente regolamentazione quadro che costituisce parte integrante e sostanziale degli accordi sindacali attuativi di ciascuna delle società interessate nei quali sono indicate la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7ter della citata legge n. 92/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicata art. 4).

1. Piano di misure per i lavoratori più anziani in attuazione dell'art. 4

1.1 L'attivazione delle misure del citato art. 4 i cui oneri ricadono sull'Azienda, è finalizzata a realizzare, in modo non traumatico, il corretto dimensionamento degli organici e creare le condizioni di ricambio generazionale.

1.2 Le Società del Gruppo Enel interessate al piano di attuazione dell'art. 4 sono le seguenti: e-distribuzione SpA, Enel Energia SpA, Enel Global Infrastructure and Networks Srl, Enel Global Services Srl, Enel Italia SpA, Enel Sole Srl, Enel Spa, ENEL X ITALIA Srl, ENEL X Srl, Servizio Elettrico Nazionale SpA

1.3 In conformità a quanto previsto dalla citata legge, le Società sopraindicate si impegnano a:

- ✓ presentare apposita domanda all'Inps accompagnata da una fideiussione a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi previsti dalla legge;
- ✓ corrispondere, tramite l'INPS, a favore dei dipendenti coinvolti nel piano di art. 4 e in caso di esito positivo dell'istruttoria, "una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" entro un periodo massimo di 4 anni dalla cessazione del rapporto;
- ✓ versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione. Il pagamento della prestazione decorre a partire dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro con le modalità previste

per il pagamento delle pensioni, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dalle circolari dell'INPS.

2. Durata del piano e dipendenti interessati

2.1 Il presente Piano è finalizzato ad accompagnare alla pensione complessivamente fino ad un massimo di circa 2400 dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro nel periodo dal 2021 al 2024 secondo quanto previsto dai successivi punti

2.2 I dipendenti delle società interessate al piano sono coloro che maturano requisiti per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata, nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, comprensive dell'adeguamento alla speranza di vita.

2.3 In attesa della definizione del decreto ministeriale di adeguamento per i bienni successivi all'anno 2022 (2023-2024; 2025-2026; 2027-2028), per le cessazioni del rapporto di lavoro in forza del presente accordo, il raggiungimento dei requisiti pensionistici dovrà tener conto dell'ulteriore incremento della speranza di vita¹ ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento.

L'azienda si impegna, comunque, a recepire in via automatica le previsioni che saranno indicate nei decreti ministeriali sull'adeguamento alla speranza di vita emanati ai sensi dell'art 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Nella tabella allegata (allegato a) al presente verbale è riportata una ricognizione dei requisiti per pensionamento di vecchiaia e anticipata.

2.4 La quantificazione ed articolazione dei dipendenti interessati viene riportata negli accordi sindacali aziendali attuativi dell'art. 4 per ciascuna società.

3. Cessazione delle prestazioni

In base alle disposizioni vigenti, le prestazioni nei confronti dei dipendenti interessati vengono meno al raggiungimento della liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata e il versamento della contribuzione correlata cessa al raggiungimento dei relativi requisiti minimi per la maturazione del diritto pensionistico.

¹ Per effetto del DL n 4/2019 convertito con modificazioni nella legge n. 26/2019, per il periodo 2019-2026 opera il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita della pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. il diritto alla decorrenza del trattamento avviene dopo tre mesi dal raggiungimento del requisito.

4. Percorso di attuazione

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo quadro sono sottoscritti anche i verbali sindacali attuativi per ciascuna società interessata

Con l'obiettivo di acquisire in via anticipata elementi di certezza sulle uscite, le manifestazioni di adesione dovranno essere raccolte entro il 10 giugno 2021 per coloro la cui prima data utile di uscita si collochi entro dicembre 2021 (maturazione requisiti art.4 entro novembre) ed entro il 15 settembre 2021 per coloro che potranno cessare nel primo semestre 2022 (maturazione requisiti art.4 fra dicembre 2021 e maggio 2022). Per le cessazioni con decorrenza successiva nell'arco del piano, la raccolta delle manifestazioni dovrà comunque essere effettuata entro il mese di febbraio 2022.

Verrà successivamente affisso un comunicato al personale con indicate le modalità per la raccolta delle manifestazioni di adesione da parte dei dipendenti interessati alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Eventuali criticità organizzative o gestionali originate dal Piano di uscite saranno oggetto di successivo confronto sindacale secondo il Modello di Relazioni industriali vigente.

5. Modalità di adesione

5.1 Le modalità procedurali in relazione alle indicazioni operative impartite dai competenti organi, sono le seguenti:

- a) Domanda all'INPS da parte di ciascuna società con allegato l'accordo sindacale e gli elenchi nominativi dei dipendenti, che hanno manifestato adesione ai sensi del punto 4, che sarà accompagnata da fidejussione bancaria secondo le indicazioni dell'Istituto previdenziale. La società informa ciascun interessato dell'attivazione delle verifiche di art. 4
- b) Verifica con INPS, in ordine alla presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'attivazione delle misure
- c) Acquisizione da parte dell'Istituto previdenziale dell'esito dell'istruttoria ed emissione del provvedimento amministrativo INPS di validazione
- d) Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e versamento all'Inps della provvista mensile della prestazione di art. 4, con erogazione del trattamento nei confronti dell'ex dipendente da parte dell'istituto a partire dal mese successivo a quello di cessazione,

5.2 Il datore di lavoro si riserva, inoltre, la possibilità, in caso di esigenze tecnico organizzative, di disporre un eventuale differimento dell'uscita del dipendente nell'arco della durata del Piano per un periodo, di norma, non superiore a 12 mesi.

5.3 Laddove gli aderenti dovessero risultare in numero maggiore rispetto ai potenziali di cui agli accordi aziendali attuativi verrà assunto come criterio prioritario quello della maggiore prossimità alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

6. Misure nei confronti dei dipendenti che manifestano adesione

6.1 Le Parti prevedono un incentivo all'esodo la cui quantificazione avviene con le modalità di cui ai seguenti punti 6.2, 6.3 e 6.4. L'erogazione degli importi di cui al presente paragrafo viene riconosciuta ai dipendenti che abbiano manifestato adesione, previa sottoscrizione di un verbale individuale ai sensi per gli effetti dell'art. 2113 cc e degli art. 410 e segg. c.p.c.

6.2 Ai fini della quantificazione dell'incentivo di cui al punto 6.1 verrà corrisposto un importo lordo onnicomprensivo corrispondente a:

- ✓ n. 6 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici entro 24 mesi dalla cessazione
- ✓ n. 7 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 25 mesi fino a 36 mesi dalla cessazione
- ✓ n. 8 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 37 mesi fino a 42 mesi dalla cessazione
- ✓ n. 9 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 43 mesi fino a 48 mesi dalla cessazione

per il cui calcolo viene presa a riferimento la retribuzione utile ai fini della norma transitoria di cui all'art. 26 CCNL elettrici

6.3 Si terrà altresì conto della lettera alle Organizzazioni sindacali prot. n 114 del 1 dicembre 2011 punto 1 con la quantificazione di un importo pari a quello percepito ai sensi dell'accordo sindacale 1 dicembre 2011 per gli anni residui rispetto ai 65 anni di età.

6.4 Gli importi di cui ai punti 6.2 e 6.3, vengono corrisposti a titolo di incentivo all'esodo in forma rateizzata dividendo l'importo complessivo dovuto per il numero dei mesi in cui viene percepito il trattamento ai sensi dell'art. 4 e non oltre la cessazione dello stesso

6.5 Viene, inoltre, riconosciuta ai dipendenti la possibilità di iscriversi con oneri a carico Azienda a FISDE e Arca quali soci straordinari, durante il periodo in cui viene percepito il trattamento di art. 4.

6.6 In caso di decesso del dipendente durante la percezione della prestazione di art. 4, l'Azienda si impegna a corrispondere le residue quote di incentivo all'esodo risultanti alla data di anticipata cessazione della suddetta prestazione.

7. Eventuali future modifiche normative

7.1 In presenza di nuove eventuali disposizioni legislative che durante la vigenza del presente accordo dovessero riconoscere la possibilità di anticipare con

penalizzazioni la maturazione del diritto a pensione con requisiti contributivi/anagrafici inferiori rispetto a quelli vigenti alla data di sottoscrizione del presente verbale, ai lavoratori già cessati e percettori del trattamento di art. 4 che anticipino la domanda di pensione, resta fermo nei loro confronti versamento dell'incentivo all'esodo come già definito in sede di accordo ex art 2113 c.c.

7.2 Qualora nell'arco di Piano interessato dal presente verbale siano definiti nuovi istituti di legge atti a favorire uscita anticipata dei lavoratori che comportino soluzioni di possibile interesse per i dipendenti e per l'Azienda, le Parti si impegnano a prenderle in esame per una eventuale modifica o integrazione di quanto previsto dal presente Accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a valutare tempestivamente, anche nei confronti dei dipendenti che abbiano già aderito all'accordo, le implicazioni ed eventuali possibili azioni a garanzia dei lavoratori in relazione a futuri sviluppi legislativi che dovessero imporre l'anticipo della maturazione dei requisiti pensionistici con ulteriori penalizzazioni rispetto al regime previdenziale e dell'art. 4 vigenti alla data di sottoscrizione del presente verbale.

7.3 Nell'eventualità di un'evoluzione normativa che determini un ampliamento dei requisiti temporali per il raggiungimento del diritto a pensione con estensione oltre 48 mesi previsti per i beneficiari dell'art 4, le Parti si impegnano a promuovere la tempestiva apertura di un tavolo con le istituzioni competenti ai fini della salvaguardia degli accordi sindacali in oggetto e a valutare tempestivamente le implicazioni e le eventuali azioni correttive.

Letto, confermato e sottoscritto

Allegato A - Requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipata

Fonti decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni; Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26; Adeguamento speranza di vita del DM 6.12.2011 e del DM 16.12.2014, DM 5.12.2017; DM 5.11.2019; circolare Inps n. 63 del 20 marzo 2015, messaggio INPS n. 2535 del 13 aprile 2015; circ INPS n. 62/2018; Cir. N. 10 e n. 11 del 29 gennaio 2019

Pensione di vecchiaia requisito contributivo 20 anni, si riepilogano i criteri anagrafici

Anno	Uomini	Donne
2021	67 anni	67 anni
2022	67 anni	67 anni
2023(*)	67 anni e 3 mesi	67 anni e 3 mesi
2024(*)	67 anni e 3 mesi	67 anni e 3 mesi
2025(*)	67 anni e 6 mesi	67 anni e 6 mesi
2026(*)	67 anni e 6 mesi	67 anni e 6 mesi
2027(*)	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2028(*)	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi

Pensione anticipata requisiti di anzianità contributiva

- Blocco dell'incremento della speranza di vita per il periodo 2019-2026
- Finestra - il diritto alla decorrenza del trattamento avviene dopo tre mesi dal raggiungimento del requisito, pertanto entro i 48 mesi dalla cessazione si deve maturare il diritto alla liquidazione della pensione (comprensivo di finestra)
- Cessazione dell'isopensione e contribuzione correlata, per le prestazioni di art.4, legge n. 92/2012 con decorrenza successiva al 1.1.2019 il datore di lavoro provvede al pagamento isopensione fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi

Anno	Uomini	Donne	Uomini e Donne	I dipendenti con regime solo contributivo possono conseguire il diritto alla pensione anticipata anche con i requisiti anagrafici indicati a fianco: - Purchè con una anzianità contributiva minima di 20 anni - a condizione che l'ammontare mensile della pensione risulti essere non inferiore ad un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale
			Regime solo contributivo (dal 1.1.1996)	
2021	42 anni + 10 mesi	41 anni + 10 mesi	64 anni	
2022	42 anni + 10 mesi	41 anni + 10 mesi	64 anni	
2023	42 anni + 10 mesi	41 anni + 10 mesi	64anni +3 mesi(*)	
2024	42 anni + 10 mesi	41 anni + 10 mesi	64anni +3 mesi(*)	
2025	42 anni + 10 mesi	41 anni + 10 mesi	64anni +6 mesi(*)	
2026	42 anni + 10 mesi	41 anni + 10 mesi	64anni +6 mesi(*)	
2027(*)	43 anni	42 anni	64anni +8 mesi(*)	
2028(*)	43 anni	42 anni	64anni +8 mesi(*)	

aprile 2021

(*) *Requisiti stimati sullo base dello scenario demografico Istat – aggiornamento MEF 2020 (pag.238 e seg.)*

Il raggiungimento dei requisiti pensionistici negli anni 2023 – 2028, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale sull'adeguamento alla speranza di vita (dal 2019 l'adeguamento è con cadenza biennale) dovrà tener conto dell'ulteriore incremento presuntivo della speranza di vita come stimato nello scenario demografico ISTAT – base 2020, ripreso nel Rapporto n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico ed applicato in tutte le procedure INPS utilizzate per fornire consulenza o rilasciare certificazione del diritto a pensione preventiva.

La fissazione definitiva dell'età pensionabile o dell'anzianità contributiva necessaria rimane comunque demandata per legge ad un decreto direttoriale che potrà fissare requisiti pensionistici differenti da quelli attualmente stimati. La presente tabella riepilogativa ha solo un valore presuntivo ed è suscettibile di modifiche in base all'ordinamento tempo per tempo vigente

NOTA APPLICATIVA ACCORDO 20 maggio 2021 - ART.4 2021-24 – IPOTESI DI TURNOVER

Con accordo del 14 ottobre 2020 è stato affrontato il tema dei riflessi in ambito Enel del processo di decarbonizzazione, definendo un piano di accompagnamento a pensione ex art.4 legge 92/2012 per circa 800 dipendenti delle società del perimetro generazione e trading per il periodo 2021-2024 (maturazione diritto a pensione entro il 2028) prevedendo oltre al redeployment, 170 assunzioni per quanto necessario ad assicurare un turnover coerente con le esigenze produttive e nuove professionalità nelle aree di sviluppo.

Con il nuovo accordo in data 20 maggio 2021 è stato convenuto di dare applicazione dello stesso strumento nelle restanti società del gruppo Enel - e-Distribuzione SpA, Enel Energia SpA, Enel Global Infrastructure and Networks Srl, Enel Global Services Srl, Enel Italia SpA, Enel Sole Srl, Enel Spa, ENEL X Italia Srl, ENEL X Srl, Servizio Elettrico Nazionale SpA - al fine di accompagnare e gestire nel periodo considerato i cambiamenti organizzativi e di processi connessi alla transizione energetica e digitalizzazione con impatto sul predetto perimetro societario.

Il nuovo accordo prevede che possano aderire all'accordo e uscire nel periodo di piano circa 2400 unità, con un turnover complessivamente pari a 1400 unità.

Detto ricambio generazionale, secondo le previsioni dell'accordo quadro, al netto dell'efficientamento derivante a regime dall'applicazione del piano di art.4, sarà finalizzato ad assicurare il turnover delle competenze professionali necessarie, in modo da garantire il funzionamento dei processi operativi di business e il presidio delle performance e della qualità del servizio. A tal fine si provvederà ad assicurare, lungo il periodo di sviluppo del piano, da un lato una adeguata pianificazione delle uscite, e dall'altro la più efficace gestione delle opportunità di reimpiego prioritario delle risorse interne attraverso la mobilità geografica/professionale, unitamente ad una coerente pianificazione delle assunzioni di nuovo personale.

In particolare, per quanto riguarda l'area Rete, a fronte delle uscite si procederà ad un turnover integrale degli operai e dei tecnici operativi. Resta salvo quanto previsto dall'accordo 11 dicembre 2020.

Il presidio dei processi di business continuerà ad essere assicurato per effetto delle azioni gestionali e organizzative che potranno essere sviluppate nella logica di un ulteriore recupero di efficienza, grazie alle modifiche dei processi operativi e all'evoluzione dei sistemi informativi e tecnologici in atto (grid blue sky).

Nelle restanti società, presso le quali si collocano principalmente attività di supporto e servizio oltre a quelle di gestione della clientela, al netto del possibile "efficientamento" per effetto delle azioni di ottimizzazione e miglioramento dei processi di corrente gestione, si prevede un turnover per quanto necessario ad inserire nuove professionalità e per lo sviluppo di nuovi business e servizi.

A tale proposito, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra pianificazione uscite e ingressi, ricadute investimenti, digitalizzazione e altre azioni di ottimizzazione dei processi, saranno svolti annualmente appositi momenti di verifica.

Roma, 20 maggio 2021

Spettabili
Segreterie Nazionali
Delle Organizzazioni sindacali
FILCTEM-FLAEI –UILTEC
LORO SEDI

Roma, 20 maggio 2021

Prot n.

Oggetto: Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, commi 1-7 ter legge n 92/2012 e accordi attuativi

In relazione alle indicazioni INPS che attualmente escludono dall'ambito di applicazione dell'art. 4 dipendenti già titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità, verranno attivate azioni di sensibilizzazione degli Organi competenti per la loro inclusione.

L'Azienda, si impegna a riconoscere, nei confronti dei dipendenti delle società interessate dal nuovo piano di art. 4 che siano titolari di assegno di invalidità definitivo, che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro nella vigenza del piano 2021 /2024 - previa sottoscrizione di un verbale individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 cc e degli art. 410 e seg. c.p.c. con definizione di ogni questione inerente l'intercorso rapporto di lavoro - un incentivo all'esodo la cui quantificazione viene effettuata ai sensi dei punti 6.2 e 6.3 dell'accordo quadro in oggetto indicato.

Analogamente l'Azienda si impegna a riconoscere lo stesso trattamento e alle medesime condizioni sopra evidenziate nei confronti delle dipendenti delle società interessate dal nuovo piano di art. 4 che attiveranno la c.d "opzione donna" in forza della disciplina normativa vigente.

Per la quantificazione dell'incentivo all'esodo nei casi sopra indicati si terrà conto della prima data utile di maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipata, previa verifica dell'estratto conto certificativo da consegnare all'azienda da parte dell'interessato.

Nei casi in cui l'Azienda dovesse disporre un eventuale differimento delle uscite nell'arco della durata del piano comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, verranno corrisposte le mensilità (di cui al punto 6.4 dell'accordo quadro) calcolate in base alla prima data utile di uscita senza apportare riduzioni.

Si conferma infine la disponibilità ad effettuare una verifica monitoraggio periodicamente con cadenza non inferiore al semestre, sull'attuazione dell'accordo anche per valutare eventuali criticità.

Distinti saluti.

Massimo Bruno

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Verbale di accordo

Il giorno 20 maggio 2021, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel S.p.a., rappresentata da: Stratta , Bruno, Palumbo, Stellato, Capitani, Chianese

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel S.p.a**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le province in cui ha sede la società risultano essere n. 15. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Italia S.p.a., rappresentata da: Bruno, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

5. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
6. Nell'ambito della società **Enel Italia S.p.a**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le province in cui ha sede la società risultano essere n. 337 L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
7. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
8. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Il giorno 20 maggio 2021, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

e-distribuzione S.p.a., rappresentata da: Bruno, Panone, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Bertolli

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

9. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
10. Nell'ambito della società **e-distribuzione S.p.a**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le province in cui ha sede la società risultano essere n 1.530 L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
11. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
12. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Il giorno 20 maggio 2021, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. , rappresentata da:

Bruno, Coffaro, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Bertolli

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

13. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
14. Nell'ambito della società **Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le province in cui ha sede la società risultano essere n 30. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
15. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
16. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Il giorno 20 maggio 2021, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Global Services S.r.l. , rappresentata da: Bruno, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

17. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
18. Nell'ambito della società **Enel Global Services S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le province in cui ha sede la società risultano essere n. 88. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
19. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
20. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Energia S.p.a., rappresentata da: Bruno, Strangis, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

21. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
22. Nell'ambito della società **Enel Energia S.p.a**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le province in cui ha sede la società risultano essere n 174. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
23. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
24. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., rappresentata da: Bruno, Strangis, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

25. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
26. Nell'ambito della società **Servizio Elettrico Nazionale S.p.a**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n 203. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
27. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
28. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel X Italia S.r.l., rappresentata da: Bruno, Trebbi, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

29. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
30. Nell'ambito della società **Enel X Italia S.r.l**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le province in cui ha sede la società risultano essere n 8. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
31. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
32. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel X S.r.l. , rappresentata da: Bruno, Trebbi, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

33. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
34. Nell'ambito della società **Enel X S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n 3. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
35. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
36. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Sole S.r.l., rappresentata da: Bruno, Trebbi, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

37. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
38. Nell'ambito della società **Enel Sole S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n 17. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
39. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
40. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.